



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Provincia di Varese

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 22
in data 30/03/2023

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197. MANCATA ADESIONE ALLA PROCEDURA DEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO (VA).

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di Marzo alle ore 22.30 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, così costituita:

	Presente
BATTISTON ORESTE	SI
CATTINI PAOLO	SI
COLOMBO LAURA	SI
VILLA MANUELA	SI
BELLINGRERI PAOLO	SI

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, il dott. Curaba Salvatore

Il Sig. BATTISTON ORESTE, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto.

**DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022
N. 197. MANCATA ADESIONE ALLA PROCEDURA DEL COMUNE DI SOLBIATE
ARNO (VA).**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 186 a 204 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), con cui è stata introdotta – in analogia a quanto previsto dall'art. 11 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, nonché dall'art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136 – la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate ovvero i singoli Enti locali, a seguito della quale i soggetti obbligati potranno estinguere la loro posizione con il pagamento delle imposte accertate, senza versare le sanzioni collegate al tributo oggetto di contestazione in sede giudiziale e gli interessi, fatta salva la possibilità di ottenere delle specifiche riduzioni anche dell'imposta, a fronte dell'esito negativo per l'Ente impositore dei gradi di giudizio già effettuati.

Visto in particolare il combinato disposto dei commi 186-191 dell'articolo unico della sopra citata L. 197/2022, i quali dispongono che:

«186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata».

Considerato che, a fronte di quanto previsto dal successivo comma 192, il contribuente può definire le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, per le quali il relativo ricorso introduttivo è stato presentato entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 (1° gennaio 2023) e che non siano state definite con sentenza passata in giudicato entro la medesima data.

Considerato che tale procedura opera *ex lege* per le sole controversie instaurate contro l’Agenzia delle Entrate, mentre, per quelle relative agli Enti Locali, l’art. 1, comma 205 L. 197/2022, come modificato dall’art. 3 *bis*, lett. a) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14, ha stabilito che *«ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»*, rimettendo quindi al Comune la facoltà di introdurre l’eventuale definizione delle relative controversie mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare da adottare entro il 31 marzo 2023.

Considerato che il Comune ha ritenuto di non adottare la procedura di definizione delle liti pendenti in relazione alle controversie instaurate a seguito della notifica di propri atti impositivi; ciò allo scopo di non introdurre un sostanziale condono che – in materia tributaria – potrebbe determinare una palese disparità di trattamento tra i contribuenti e, soprattutto, incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente. Un simile decisione, peraltro, considerato il numero ridotto di contenziosi pendenti, laddove adottata, sarebbe suscettibile di essere sostanzialmente qualificata come un atto adottato *ad personam*.

Considerato, sotto questo profilo, che la definizione delle liti pendenti potrebbe altresì comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che la normativa prevede – oltre alla rinuncia a parte delle imposte dovute, in caso di soccombenza del Comune in un precedente grado di giudizio – anche la totale eliminazione di sanzioni ed interessi, senza stabilire alcun trasferimento compensativo a fronte delle minori entrate derivanti all’Ente, che si sommerebbero alle diminuzioni di gettito già derivanti al Comune dai provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali che verranno adottati da Agenzia Entrate-Riscossione, per i quali il Comune non avrà possibilità di impedire la riduzione delle somme dovute dai propri contribuenti.

Considerato che l’art. 1, comma 197 L. 29 dicembre 2022 n. 197, prevede che *«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»*.

Ritenuto opportuno – per quanto la normativa nazionale non preveda espressamente che il Comune debba adottare uno specifico provvedimento per manifestare la mancata adesione alla procedura di definizione delle liti pendenti – disporre in modo espresso che il Comune non accederà alla definizione delle liti tributarie pendenti nei propri confronti, per fornire una corretta e tempestiva informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, così da evitare che possano essere presentate istanze di sospensione dei procedimenti instaurati nei confronti del Comune, destinate in ogni caso a non avere seguito, e per semplificare l’attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che la decisione di non accedere alla definizione delle liti pendenti costituisce una scelta espressa dell’Amministrazione.

Chiarito che, mentre la decisione espressa di accedere alla definizione delle liti pendenti dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale (comportando una parziale rinuncia alle entrate dell’Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell’adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare), al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di definizione agevolata, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere

da parte del Comune, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000.

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Contabile.

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. Di stabilire che il Comune di Solbiate Arno non intende accedere alla procedura di definizione delle liti pendenti introdotta dall'art. 1, commi da 186 a 204 L. 29 dicembre 2022 n. 197 in relazione alle controversie instaurate nei propri confronti, al fine di non introdurre un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente.
2. Di adottare il presente atto al fine di fornire una corretta e tempestiva informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, così da evitare che possano essere presentate istanze di sospensione dei procedimenti instaurati nei confronti del Comune, destinate in ogni caso a non avere seguito in sede giudiziaria, e per semplificare l'attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che la decisione di non accedere alla definizione delle liti pendenti ai sensi della L. 197/2022 e di proseguire con l'ordinaria gestione dei contenziosi pendenti costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione.
3. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune. Siffatta pubblicazione assume valore di comunicazione legale della non applicabilità della definizione delle liti pendenti nei confronti dei contribuenti che abbiano un ricorso pendente nei confronti del Comune (e che, in quanto tali, avrebbero potuto avere interesse ad avvalersi di tale procedura introdotta dalla stessa normativa).
4. Di dare atto che la presente deliberazione, pur non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici, come confermato dall'art. 1, comma 205, come modificato dall'art. 3 *bis*, lett. a) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14.

Con successiva, separata ed unanime votazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 26**

Ufficio Proponente: **Servizio Bilancio**

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.
MANCATA ADESIONE ALLA PROCEDURA DEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO (VA).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/03/2023

Il Responsabile di Settore
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
BATTISTON ORESTE
F.to digitalmente



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 31/03/2023

Solbiate Arno, 31/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna, 31/03/2023, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Solbiate Arno, 31/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Solbiate Arno, 30/03/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Battiston Oreste in data 31/03/2023
CURABA SALVATORE in data 31/03/2023